



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)**

**dal Ministro dell'interno (ALFANO)**

**dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

**e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2013**

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

ONOREVOLI SENATORI. -

Art. 1. - *Misure finanziarie urgenti*

Il comma 1 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, siano esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative all'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e alla conseguente soggezione degli stessi ad appositi controlli.

Si prevede, altresì, che l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia ripianato, per i medesimi enti in sperimentazione, per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

La disposizione di cui al comma 2 stabilisce che, ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario *ad acta* di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricato dell'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania, adotti i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di appli-

cazione di misure di efficientamento, di fissazione delle tariffe aziendali nonché di definizione della dotazione di personale compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.

Inoltre, mediante la modifica all'articolo 16, comma 6-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si prevede che la struttura di supporto al Commissario *ad acta* prevista dallo stesso comma 6-*quater* possa ora comportare oneri per la finanza pubblica, a cui si provveda a carico delle risorse derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9 del citato articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dalla quota dell'anticipazione attribuita alla regione Campania e non utilizzata per il pagamento dei debiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla copertura della parte del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e dall'applicazione delle maggiorazioni fiscali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'IRPEF previste dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Si prevede altresì che, nelle more dell'approvazione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Commissario *ad acta* possa richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9 dello stesso articolo 16, nonché del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

Con il comma 3, si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con cui, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario *ad acta* nominato per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate dalla regione Campania, si dispone l'impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale e con cui si dispone altresì che i relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi legali, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

Il comma 4 intende attribuire le risorse del «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, esclusivamente

a tale ultima finalità, prevedendo che il Fondo di rotazione sia destinato a concedere alla Regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del predetto piano di rientro.

Il Fondo di rotazione perde, pertanto, la denominazione precedentemente attribuitagli.

Conseguentemente, si modifica il comma 9-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, affinché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cui si individuavano i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, definisca, invece, le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa, in favore della regione Campania, di cui al precedente comma 9-bis.

Sono infine previste norme di modifica alle previgenti disposizioni in considerazione delle novità introdotte.

Il comma 5 prevede alcune disposizioni volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale e la gestione Commissariale.

La norma in esame, in particolare, modificando il comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è volta ad autorizzare il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ad inserire, nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Si prevede altresì che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento citato, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa. A tal fine, Roma Capitale può avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.

Il Commissario Straordinario è autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3.

Si dispone, infine, che gli importi così ottenuti possano essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e che gli stessi non vadano considerati tra le entrate finali, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La norma di cui al comma 6 è finalizzata ad attribuire al comune di Roma Capitale la possibilità di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF - attualmente fissata allo 0,9 per cento - di ulteriori 0,3 punti percentuali.

La necessità di un intervento normativo deriva dalla circostanza che l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, fissa allo 0,8 per cento l'aliquota massima dell'addizionale in esame.

Si ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - sul quale la norma interviene - detta specifiche disposizioni per fronteggiare la situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma prevedendo una deroga al predetto limite. Infatti, il Comune ha potuto incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale, deliberata in misura pari allo 0,5 per cento, fino al limite massimo dello 0,4 per cento, arrivando, quindi, allo 0,9 per cento.

Occorre però considerare che l'incremento dello 0,4 per cento deliberato sulla base della disposizione appena citata è destinato esclusivamente alla copertura dell'indebitamento pregresso.

La disposizione in esame consente, pertanto, al comune di ripristinare la naturale funzione della norma di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, di reperire le risorse necessarie alla copertura dei costi relativi ai servizi offerti alla collettività.

La disposizione di cui al comma 7 è finalizzata a prevede un contributo per l'anno 2013 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione di Expo 2015.

Comma 8. L'articolo 46-ter, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che: «Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.A. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31



dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere».

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, confermato dal successivo articolo 5, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, Expo 2015 S.p.A. «sulla base di convenzioni può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati».

Expo 2015 S.p.A., in base alla suddetta previsione normativa, ha stipulato delle convenzioni con società *in house* ed enti pubblici controllati dai propri soci per lo svolgimento di attività necessarie alla realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015.

Nella formulazione attuale, il riferimento «enti locali» è oggetto di interpretazione letterale da parte dei responsabili dei controlli regionali che, unitamente alla Corte dei conti Lombardia, non ritengono l'ente regione un ente locale. In questo modo viene vanificato l'intendimento del legislatore che ha voluto ricomprendere nella dicitura «enti locali» tutte gli enti (comune di Milano, provincia di Milano e Regione Lombardia) che partecipano del capitale sociale di Expo 2015 S.p.A.

In particolare, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (di seguito ERSAF), ente *in house* di Regione Lombardia competente in materia di agricoltura, foreste, ambiente e paesaggio, ha ricevuto l'incarico di svolgere attività necessarie ai fini di garantire interventi di riqualificazione ambientale, opere compensative territoriali e in materia di compensazione della CO<sub>2</sub> tramite interventi di agricoltura conservativa, servizi fitosanitari, opere di difesa idrogeologica delle aree dell'Esposizione Universale di Milano 2015.

Per poter dare esecuzione alle convenzioni stipulate con società Expo 2015 S.p.A. e agli incarichi affidati ad ERSAF per le materie sopradette (tramite 3 conven-

zioni in essere e due in corso di definizione per un totale di circa 15 milioni di euro), si è reso e si renderà necessario assumere personale, a tempo determinato e nell'ordine di 100 unità, con contratti agricoli e forestali per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi inerenti all'evento «Expo Milano 2015» e per le manutenzioni forestali successive che normalmente durano cinque anni.

La norma di cui alla lettera *a*) del comma 8, riformulando la precedente versione, è volta ad estendere agli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione, le necessarie deroghe alla normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego degli enti sottoposti al patto di stabilità interno che impone:

- obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale;
- divieti e limitazioni alle assunzioni di personale;
- contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e di altri vincoli in tema di costo del personale.

La norma di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 8 è volta a consentire il normale svolgimento delle attività, strettamente connesse all'Evento Expo, poste in essere dalle società richiamate dalla norma, anche al termine dell'Expo. L'Esposizione Universale avrà luogo dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015. Dal momento che la quasi totalità delle strutture espositive, che saranno realizzate sul sito, saranno temporanee, occorrerà del tempo affinché gli spazi vengano liberati e resi disponibili per le successive destinazioni di uso che verranno determinate dai proprietari delle aree interessate.

In considerazione di ciò si ritiene che il termine indicato nella norma, 31 dicembre

2015, sia troppo restrittivo, per consentire l'espletamento di tutte le attività necessarie allo smantellamento del sito espositivo e, pertanto, viene differito al 31 dicembre 2016.

La disposizione recata dal comma 9, è finalizzata a dare concreta attuazione al cosiddetto «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, in materia di gestione integrata dei rifiuti, siglato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dal comune di Roma Capitale, per il quale si deve procedere alla definitiva finalizzazione delle risorse, previa verifica da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata».

Con il comma 10 si finalizzano risorse urgenti per l'integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, nel quale sono previsti una serie di interventi per il superamento delle situazioni di crisi nel territorio. La norma in esame è volta, in particolare, a stanziare le risorse necessarie al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza in relazione alla frana in movimento in località Ivancich nel comune di Assisi.

L'ultimo periodo del comma 10 prolunga di 3 anni la durata dell'incarico dei commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con riferimento agli interventi nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009.

Con la disposizione di cui al comma 11 si intende accelerare e garantire la destinazione delle somme oggetto di sentenza di condanna per danno ambientale nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano dal Ministero dell'Ambiente e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la società SYNDIAL ad urgenti ed indifferibili interventi di bonifica e risanamento ambientale, in particolare, nell'area archeologica del SIN di Crotone, ciò in ossequio ai principi comunitari di cui alla direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale e tenendo conto della procedura di infrazione 2007/4679 pendente.

La norma di cui al comma 12 è volta a inserire un ulteriore comma all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali), con il quale si intende consentire agli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati (i cui costi incidono sul bilancio dell'ente), il cui esito condizioni il riequilibrio del bilancio degli stessi enti, di raggiungere, in deroga alle norme vigenti, l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Si prevede, inoltre, che fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dei suddetti enti trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

I commi 13 e 14 dispongono che, per gli enti rientranti nella previsione di cui al precedente comma 12, le sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novem-

bre 2011, n. 183, siano comminate dal Ministero dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

Le disposizioni di cui al comma 15 sono tese ad assicurare lo svolgimento delle attività e la continuità del servizio sanitario, evitando la paralisi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) agli assistiti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) per effetto dell'attivazione delle azioni esecutive nei confronti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, nella evidente finalità di garantire la effettività dei diritti costituzionalmente tutelati in materia di salute.

Tale esigenza muove dalla recente sentenza n. 186 del 2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che escludeva integralmente la possibilità di avviare o proseguire, fino al 31 dicembre 2013, procedure esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e assoggettate a piani di rientro dai disavanzi sanitari, dichiarando, altresì, estinti di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito effettuati sulle somme trasferite dalle regioni alle predette aziende.

Ad avviso della Corte, a presidio dell'esigenza di garantire l'erogazione delle funzioni essenziali connesse al Servizio sanitario nazionale vi sarebbero le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari.

Tali disposizioni, tuttavia, erano già state ritenute parzialmente incostituzionali dalla stessa Corte con una precedente sentenza (n. 285 del 1995) nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi in-

dicati, non prevedeva la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantificasse preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non fossero emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, in assenza di prescrizione della fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente.

Al riguardo, al fine di adeguare l'ordinamento alle citate sentenze della Corte costituzionale e al tempo stesso di garantire, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, il diritto fondamentale alla salute, la norma in esame è finalizzata a rendere pienamente operativo il principio, peraltro già affermato dalla stessa Corte, in base al quale a presidio dell'esigenza di assicurare la continuità dell'erogazione delle funzioni essenziali connesse al Servizio sanitario nazionale, si dispone l'obbligo in capo al tesoriere, al momento dell'adozione della delibera trimestrale di impignorabilità, di rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza delle aziende sanitarie finalizzate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Più in particolare, la norma in esame reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, prevedendo in primo luogo che la impignorabilità delle somme dovute agli enti del servizio sanitario, nei limiti e per le finalità previste dalla disposizione, operi previa quantificazione delle somme destinate alle finalità indicate nella norma, contenuta nella deliberazione adottata per ogni trimestre dall'organo amministrativo degli stessi enti, conformemente alle indicazioni contenute nella suindicata sentenza n. 285 del 1995.

Al citato articolo 1 è aggiunto, inoltre, il comma 5-bis che persegue due finalità: da un lato, si introduce l'obbligo di comunicare

immediatamente la predetta deliberazione all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa disponendo che quest'ultima debba procedere a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva e senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale - in modo da assicurare concretamente la necessaria continuità di erogazione delle funzioni essenziali del servizio sanitario; dall'altro, si stabilisce che, dalla data di adozione della delibera, l'ente non possa emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno, allo scopo di rispettare pienamente le prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 285 del 1995.

Infine, allo scopo di conformare le predette disposizioni al nuovo assetto degli enti del servizio sanitario, al medesimo articolo 1, comma 5, si prevede la sostituzione delle parole: «unità sanitarie locali» con le parole: «aziende sanitarie locali e ospedaliere».

La disposizione recata dal comma 16 modifica l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Viene previsto, in particolare, che le amministrazioni pubbliche debtrici di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali comunichino, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione. La suddetta comunicazione deve avvenire mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni ed in caso di superamento del termine di decorrenza degli interessi moratori.

Viene altresì prevista un'ulteriore comunicazione, da parte delle medesime pubbliche amministrazioni, entro 15 giorni dal pagamento, dei dati relativi al pagamento delle fatture.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini previsti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile, comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determina inoltre una sanzione pecuniaria.

Il comma 17 reca la relativa disposizione di copertura.

Il comma 18 dispone che, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali, il primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame avvenga, limitatamente ai revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico, tramite estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Si demanda inoltre ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco sopra citato e delle modalità per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi nonché degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in modo da assicurare il rispetto del medesimo articolo 2397 del codice civile. Fino all'adozione di tale decreto si rinvia al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, in quanto compatibile.

La norma di cui al comma 19 è finalizzata a consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Pertanto, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori legali ed i relativi oneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative. Resta ferma la necessità di possedere, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro dei revisori legali, i requisiti richiesti dal regolamento di cui al decreto ministeriale n. 145 del 2012, attuativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Comma 20. Giunti nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario le province italiane non conoscono le risorse finanziarie attribuite dallo Stato per l'anno 2013 e, conseguentemente, non possono disporre del necessario quadro finanziario per la programmazione di bilancio, anche in vista della prossima scadenza del termine di approvazione fissato al 30 novembre.

Vi è, quindi, la necessità di adottare alcune disposizioni urgenti per definire le relazioni finanziarie fra Stato ed enti locali per l'anno 2013 e, in particolar modo, per provvedere alla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle regioni a statuto ordinario - come previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011, al netto delle riduzioni della cosiddetta *spending review* di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, alla determinazione delle riduzioni di risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 183 della legge n. 191 del 2009 (cosiddetti costi della politica), nonché alla quantificazione dei trasferimenti da attribuire alle province

della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Nello specifico, la disposizione di cui al comma 20 individua, quindi, le modalità di riparto per l'esercizio finanziario 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, confermando anche per il predetto anno, in caso di mancata delibera in Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 5 novembre 2013, i criteri già adottati per l'anno 2012. Ad un decreto interministeriale è rimessa, ai sensi del secondo periodo del comma 1, la ricognizione dell'ammontare totale delle somme da ripartire. Le predette ripartizioni sono effettuate al netto delle riduzioni della *spending review* indicate nell'allegato 1 al decreto. Al fine di evitare effetti distorsivi, gli importi delle riduzioni indicate in allegato sono quantificati con la fissazione di un limite massimo (CUP) fissato nel 200 per cento della media per abitante. L'ultimo periodo del comma 20 conferma espressamente, per l'anno 2013, per le province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il diritto ad ottenere i trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati, in attuazione delle disposizioni sul federalismo provinciale.

#### Art. 2 - *Interventi economici e misure a sostegno del territorio*

Ai sensi dei commi 1 e 2, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2013 e di 5 milioni di euro per il 2014 al fine di concedere una forma di indennizzo destinata ad applicarsi alle imprese, impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici, inseriti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), previsto dalla legge n. 443 del 2001 cosiddetta «legge obiettivo», che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l'esecuzione delle stesse opere.

Il beneficio in questione è destinato a trovare applicazione in quei casi in cui l'episodio di violenza non si iscrive nell'ambito di fenomeni estorsivi o usurari che consentirebbero di accedere alle provvidenze previste dalla legge n. 44 del 1999.

Si precisa, inoltre, che l'ammontare del suddetto indennizzo tiene conto dell'eventuale contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a trasferire in via di anticipazione alla società ANAS S.p.A. le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio al fine di permettere alla medesima società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Il comma 4 dispone che i rapporti tra lo Stato e RFI (Rete ferroviaria italiana) siano regolati, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario nella regione Sicilia e per i servizi indivisi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., quest'ultima ha continuato, nell'anno in corso, a fornire per l'anno 2013 i servizi di interesse collettivo senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Il comma 5 prevede, quindi, l'autorizzazione al versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia, delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi in questione.

Il comma 6 prevede che la Regione Valle d'Aosta provveda, a decorrere dall'anno 2013, al pagamento diretto alla società Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i

servizi ferroviari di interesse locale svolti nella regione stessa. Tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Comma 7. La disposizione è diretta a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, (Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti), al fine di garantire il riconoscimento per l'intero anno 2013, e in particolare per l'ultimo bimestre di tale anno, dei benefici della carta acquisti cosiddetta «ordinaria» (tale programma è operativo dal 1° dicembre 2008).

Comma 8. Si assicura la continuità nell'erogazione del contributo connesso alla Carta acquisti ordinaria e l'avvio della sperimentazione mediante la proroga del contratto per la fornitura del servizio di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip S.p.A. in data 17 ottobre 2013.

La norma recata dal comma 9 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia del demanio, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando.

Il comma 10 risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di

beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

Analogamente il comma 11 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea.

Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 sono volte ad assicurare il mantenimento del Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993, cosiddetto Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal Governo in «Destinazione Italia», dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

La composizione dell'organismo è stata portata da tre a cinque membri, tenuto conto che la riduzione del numero dei componenti (da cinque a tre) era avvenuta per ragioni di contenimento delle spese e che tali ragioni vengono meno in considerazione della gratuità dell'incarico. Viene altresì stabilito che la nomina di tale organismo avvenga con decreto ministeriale, attese le funzioni di consulenza e supporto al Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle proprie funzioni.

La norma di cui al comma 16, nel modificare l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,

n. 112, è finalizzata a far confluire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in apposito capitolo, le risorse non impegnate giacenti sulle contabilità speciali individuate dal medesimo articolo 11, comma 9, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, al fine del successivo utilizzo, sulla base delle indicazioni del Commissario straordinario, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria delle fondazioni stesse.

Con la disposizione di cui al comma 17 viene disposto anche per l'anno 2014 il riconoscimento del contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di Italia Lavoro S.p.A. a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Si rappresenta che tale contributo, riconosciuto in continuità con gli stanziamenti previsti negli anni precedenti, si rende ancor più necessario se si considera che Italia Lavoro S.p.A. è chiamata ad operare nell'ambito della struttura di missione costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» (*Youth Guarantee*).

Comma 18. La struttura e la dinamica dell'imposizione fiscale sui prodotti da fumo è piuttosto complessa. In essa concorrono due tipologie di prelievo: l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto. La concorrenza di due imposte si ha anche nel caso dei succedanei di tali prodotti, relativamente ai quali la differenza fondamentale sta nel fatto che, in luogo dell'accisa, opera un'imposta di consumo.

La complessità è arricchita dal fatto che, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, le basi imponibili di riferimento comprendono, oltre all'accisa, anche l'aggio per i distributori e il compenso dei produt-

tori. Il prezzo di vendita al consumatore finale è articolato quindi in quattro componenti: IVA, accisa, aggio, compenso del produttore. L'aumento dell'aliquota IVA, a prezzo di vendita dato, comporta una compressione del compenso del produttore. Per ripristinare il compenso desiderato, i produttori possono aumentare il prezzo di vendita. Data l'interazione tra le diverse componenti, l'aumento del prezzo di vendita dovrà essere un multiplo dell'aumento del compenso del produttore.

La combinazione dei diversi fattori che intervengono ed interagiscono fra loro comporta che all'aumentare del prelievo a titolo d'IVA gli effetti, in termini di aumenti dei prezzi unitari finali, sono più che proporzionali. Da questo consegue che la risposta, dal lato della domanda, soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa, risulta di tipo contrattivo. In particolare, in questa fase storica, dopo l'aumento dell'IVA deciso nel 2011, si è registrato un calo dei consumi più che proporzionale: in altri termini, si è constatato che l'elasticità dei tabacchi al prezzo di vendita è superiore all'unità. La diminuzione dei volumi di vendita è superiore all'aumento del prezzo e quindi comporta - in una sorta di spirale - cali nel gettito erariale complessivo. La forte reattività dei consumi complessivi al prezzo e il conseguente calo del gettito dipendono dal riposizionamento della domanda sui prezzi bassi, e dallo spostamento verso altri prodotti da fumo a minor prezzo (trinciati per sigarette), consumi alternativi (sigarette elettroniche) e consumi illegali (contrabbando e contraffazione).

Per attenuare ovvero escludere questo risultato negativo sulle entrate erariali, la norma di cui al comma 18 punta su un mec-

canismo dinamico di intervento in via amministrativa, entro una fascia percentuale limite predefinita, e comunque da azionare se ed in quanto effettivamente opportuno, volta ad immaginare variazioni delle aliquote di prelievo - a titolo di accisa ovvero di imposta di consumo - tali da evitare la possibile crescita dei prezzi e, quindi, di evitare contrazioni ulteriori sul lato della domanda.

La norma è finalizzata a stabilizzare il gettito, evitando cali o aumenti.

Commi 19 e 20. Al fine di finanziare interventi in materia di turismo e di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali, i comuni situati nelle isole minori e quelli nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, da applicare ai passeggeri che sbarcano sul relativo territorio. L'imposta è istituita con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono servizi di linea o dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta. I comuni possono prevedere nel proprio regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo.



## RELAZIONE TECNICA

**Art. 1 Misure finanziarie urgenti****Comma 1. Norme per agevolare la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili**

Il comma 1, introducendo norme volte ad agevolare la sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, con l'inserimento dei commi 9-bis e 9-ter all'articolo 9 del decreto legge n. 102 del 2013, **non determina effetti finanziari negativi.**

**Comma 2-4. Piano di rientro TPL Campania**

Le disposizioni sono finalizzate a rendere la disciplina in materia di attuazione del ripiano dei debiti del trasporto regionale ferroviario in Campania più stringente al fine di assicurare la percorribilità del piano di rientro in corso di approvazione. In particolare, è previsto che il Commissario possa adottare provvedimenti per applicare alle gestioni interessate misure di efficientamento e parametri che corrispondano alle migliori pratiche gestionali del settore, nonché per adeguare le tariffe alla media nazionale in modo da raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico nei tempi previsti dal piano. E' altresì specificato che gli oneri della struttura di supporto, già prevista a legislazione vigente, siano a carico delle risorse del piano ed, infine, è previsto che il Commissario possa richiedere anticipazioni dal Fondo di sviluppo e coesione per la quota, pari a 200 milioni euro, già finalizzata al piano per dare continuità alla gestione dei servizi e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso nelle more dell'approvazione del piano. Considerato che le risorse del piano sono interamente previste a legislazione vigente, le **disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica**, ma tendono a garantire gli obiettivi del piano di rientro in corso di approvazione.

**Comma 5. Rapporti finanziari tra Roma capitale e Gestione Commissariale**

Il comma in esame, determinando l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di Roma capitale, **non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica**, in quanto restano invariati sia il contributo a carico del bilancio dello Stato destinato annualmente al finanziamento del predetto piano (350 milioni di euro), sia gli spazi finanziari di cui dispone la Gestione commissariale (500 milioni di euro).

Inoltre, la previsione per cui gli importi derivanti dall'applicazione della disposizione in esame siano utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 non ha impatto sull'indebitamento netto, in quanto si prevede che i predetti importi non siano considerati tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

**Comma 6. Norma addizionale comunale IRPEF**

La norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta per il comune di Roma nella misura di 0,4 punti percentuali dall'articolo, comma 14, lettera b) del decreto legge n.78/2010, non rilevi ai fini della determinazione del limite massimo di manovrabilità sul suddetto tributo accordato ai comuni nella misura di 0,8 punti percentuali.

Conseguentemente, a fronte di un'aliquota dell'addizionale comunale già deliberata dal Comune di Roma in misura pari allo 0,5%, la disposizione in esame dà al medesimo Comune la possibilità di disporre un ulteriore incremento fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.



Trattandosi di una facoltà riconosciuta in capo all'ente locale, **alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.**

#### **Commi 7 Expo 2015**

Il comma 7 in esame determina **effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto finanziario**, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del predetto onere si provvede

- quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici)
- quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa al fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006;
- quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che reca le necessarie disponibilità.

#### **Comma 8. Assunzione personale società ed enti pubblici soci di Expo 2015 s.p.a**

La disposizione è volta ad estendere le deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale già previste per le società in house degli enti locali soci di Expo agli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione Universale, e per tutto l'anno 2016, tenuto conto delle necessità correlate alle operazioni di chiusura. La norma **non comporta effetti finanziari negativi** essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa conseguenti alla normativa oggetto di deroga.

#### **Commi 9 e 10. Risorse Patto per Roma – raccolta differenziata - Frana Assisi -Commissari dissesto idrogeologico**

La disposizione di cui al **comma 9** è volta a dare concreta attuazione al c.d. "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, in materia di gestione integrata dei rifiuti, siglato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dagli Enti territoriali, procedendo, previa verifica da parte del Ministero del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", alla definitiva finalizzazione di risorse per un ammontare complessivo di 28,5 milioni di euro, di cui **6 milioni di euro nel 2013, 12 milioni di euro nel 2014, 10,5 milioni di euro nel 2015.**

Ai predetti oneri si provvede:

- a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo;
- b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli stessi esercizi, ai sensi dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio).



La disposizione di cui al **comma 10** prevede la finalizzazione di risorse per un ammontare **2 milioni per l'esercizio 2014** per consentire l'integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e regione Umbria con gli interventi di messa in sicurezza in relazione alla frana in movimento in località Ivancich nel comune di Assisi. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per il medesimo esercizio, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo.

Alla compensazione degli **effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto** derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e dal comma 10, valutati complessivamente in **6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015**, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 154 del 2008.

#### **Comma 11. Crotone**

La disposizione prevede che le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato (con cui la società Syndial è stata condannata all'attuazione del Piano Operativo di Bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale) sono destinate agli interventi per la bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton.

A tal fine, le suddette risorse saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed essere utilizzate con modalità stabilite con un successivo DPCM, che provvede altresì alla nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del d.l. n. 185 del 2008. Poiché il Commissario opererà nei limiti delle risorse effettivamente versate all'entrata e riassegnate alla spesa, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Comma 12 - 14. Comune di Alessandria**

Il comma 12 **non determina effetti finanziari**, in quanto l'introduzione del comma 1-ter all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267/2000, rileva esclusivamente ai fini della procedura di presentazione e approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte dei comuni dissestati che presentano le caratteristiche ivi indicate.

Il successivo comma 13, disponendo lo slittamento della sanzione di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 3 della legge n.183/2011, prevista per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2012, per i comuni che presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 13, determina **effetti negativi per 670.000 euro** corrispondenti all'importo della sanzione da erogare nel 2013 nei confronti dei predetti comuni, atteso che gli spazi finanziari recuperati a valere sulle predette sanzioni sono stati destinati, con apposito decreto interministeriale, alla riduzione degli obiettivi 2013 degli altri comuni.

Alla copertura del predetto onere, riportata al comma 14, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa al fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.



**Comma 15. Impignorabilità risorse LEA del SSN (Adeguamento dell'ordinamento alle sentenze della Corte costituzionale n. 285 del 29 giugno 1995 e n. 186 del 3-12 luglio 2013)**

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce modifiche al vigente ordinamento dirette a salvaguardare da eventuali pignoramenti le risorse necessarie per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A tal fine, si prevede che l'impignorabilità delle somme dovute agli enti del servizio sanitario, nei limiti e per le finalità previste dalla disposizione, operi previa quantificazione delle somme destinate alle predette finalità, contenuta nella deliberazione adottata per ogni trimestre dall'organo amministrativo degli stessi enti, in conformità con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 285/1995.

Si dispone, inoltre, di introdurre l'obbligo di comunicare immediatamente la predetta deliberazione all'istituto a cui è affidato il servizio di tesoreria, disponendo che quest'ultimo debba procedere a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento e senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale, in modo da assicurare concretamente la predetta continuità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Si prevede, infine, che, dalla data di adozione della delibera, l'ente non possa emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno, allo scopo di rispettare pienamente le prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 285 della Corte costituzionale.

**Commi 16-17. Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni**

La disposizione in esame al comma 16 modifica l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in materia di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. L'attuazione della disposizione comporta la necessità di realizzare nuove funzioni sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, al fine di consentire l'acquisizione dei dati previsti in modalità multi-canale, e di sviluppare le necessarie integrazioni con gli altri sistemi informatici coinvolti nel processo. In particolare, atteso l'imminente avvio della fatturazione elettronica per le amministrazioni dello Stato, occorrerà implementare nuovi flussi di colloquio con il sistema SICOGE, che gestisce la contabilità economico-patrimoniale e finanziaria dei ministeri. Al successivo comma 17 è prevista la copertura dell'onere pari a 800.000 euro per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di conto capitale, accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Comma 18. Revisori dei conti società partecipate dagli enti locali**

Si dispone che, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali, il primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame avvenga, limitatamente ai sindaci o ai revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico, tramite estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, sulla base di criteri definiti con un decreto del Ministro dell'interno. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.**

**Comma 19. Proroga regime accesso albo revisori legali**

La norma in argomento è finalizzata a consentire l'iscrizione al Registro dei revisori legali sulla base della normativa vigente, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010.



La norma, essendo di carattere meramente ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Comma 20 - Disposizioni finanziarie in materia di province**

La disposizione individua le modalità di riparto per l'esercizio finanziario 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, confermando anche per il predetto anno, in caso di mancata delibera in Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 5 novembre 2013, i criteri già adottati per l'anno 2012. Ad un decreto interministeriale è rimessa, ai sensi del secondo periodo, la ricognizione dell'ammontare totale delle somme da ripartire. Le predette ripartizioni sono effettuate al netto delle riduzioni della spending review indicate nell'allegato 1 al decreto. Al fine di evitare effetti distortivi, gli importi delle riduzioni indicate in allegato sono quantificati con la fissazione di un limite massimo (CUP) fissato nel 200% della media per abitante. L'ultimo periodo conferma espressamente, per l'anno 2013, per le province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, il diritto ad ottenere i trasferimenti c.d. non fiscalizzati, in attuazione delle disposizioni sul federalismo provinciale.

La **norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, atteso che le disposizioni modificano solo aspetti procedurali e non incidono sugli stanziamenti a legislazione vigente.

### **Art. 2 Interventi economici e misure a sostegno del territorio**

#### **Comma 1 - 2 Indennizzo imprese TAV.**

La disposizione autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro nel 2014 al fine di concedere un indennizzo a favore delle imprese impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l'esecuzione delle stesse opere.

Il beneficio in questione è destinato a trovare applicazione in quei casi in cui l'episodio di violenza non si iscrive nell'ambito di fenomeni estorsivi o usurari che consentirebbero di accedere alle provvidenze previste dalla legge n. 44 del 1999 e tiene conto dell'eventuale contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.

Agli oneri della disposizione, si provvede quanto a **2 milioni di euro per l'anno 2013** mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 (rimborso alle Poste italiane s.p.a dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a **5 milioni di euro per l'anno 2014**, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457.

#### **Comma 3. ANAS**

La disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a trasferire in via di anticipazione ad ANAS le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, al fine di permettere alla medesima società di far fronte ai pagamenti dovuti per interventi conclusi o in corso di realizzazione. La disposizione **non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica**, trattandosi di risorse disponibili in bilancio e finalizzate agli investimenti di ANAS, che vengono erogate sulla base di stati di avanzamento lavori.

#### **Comma 4. Contratto di Programma RFI**

La disposizione prevede che nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e RFI siano regolati



sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011. La disposizione **non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica**, dal momento che si limita ad incidere sui profili di regolamentazione del rapporto tra Stato e Gestore dell'infrastruttura.

#### **Comma 5. Trenitalia Sicilia**

Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario nella regione Sicilia e per i servizi indivisi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., quest'ultima ha continuato, nell'anno in corso, a fornire per l'anno 2013 i servizi di interesse collettivo senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Si prevede, quindi, l'autorizzazione al versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia, delle risorse stanziato nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi in questione. Trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente dalla disposizione **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

#### **Comma 6. Pagamento dei servizi ferroviari Valle d'Aosta**

In data 11 novembre 2010 è stato sottoscritto l'accordo tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, nel quale, a fronte di una "rimodulazione delle entrate spettanti alla Regione" e l'attribuzione della potestà di istituire tributi locali con conseguente ampliamento dell'autonomia finanziaria, si prevede che la stessa concorra al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario anche attraverso l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali relativi ai servizi ferroviari di interesse locale. In esecuzione di tale accordo, il comma 160 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) ha disposto l'assunzione da parte della Regione Valle d'Aosta di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale.

Nelle more del perfezionamento del trasferimento alla Regione Valle d'Aosta delle relative funzioni, sussiste a carico della stessa Regione, per quanto sopra esposto, l'obbligo finanziario della copertura degli oneri per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia nella Regione.

La disposizione prevede che, nelle more dell'attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico, la Regione Valle d'Aosta effettui il pagamento a Trenitalia dei corrispettivi dovuti dall'anno 2013 per i servizi svolti nella Regione.

**Tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno senza comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in quanto l'onere è già stato scontato in termini di indebitamento netto con la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).**

**Comma 7 Rifinanziamento carta acquisti** La disposizione, al primo periodo, è diretta a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133/2008, al fine di garantire il riconoscimento per l'intero anno 2013, e in particolare per l'ultimo bimestre di tale anno, dei benefici della Carta acquisti c.d. "ordinaria" (tale programma è operativo a partire dal 1° dicembre 2008). Il Programma Carta Acquisti prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore a 65 anni e a bambini al di sotto dei 3 anni di età per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti attualmente raggiunti dal programma sono circa 435 mila. In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate con il Programma non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa.





Al relativo onere, pari a **35 milioni di euro per l'anno 2013**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012.

**Comma 8 carta acquisti** La disposizione è diretta a assicurare la continuità nell'erogazione del contributo connesso alla carta acquisti ordinaria e l'avvio della sperimentazione mediante la proroga del contratto per la fornitura del servizio di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip S.p.A. in data 17 ottobre 2013. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** essendo le attività in argomento svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

#### **Commi 9 - 11 Semplificazione procedimento di alienazione immobili pubblici**

La norma recata al comma 9 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando. Pertanto, **la disposizione non comporta nuovi oneri finanziari a carico dello Stato**, ma permette una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.

Il comma 10 risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto legge n. 351/2001.

Analogamente il comma 11 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea.

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 **non comportano maggiori costi a carico dello Stato**, ma anzi comportano un risparmio di oneri, allo stato peraltro difficilmente quantificabile, in relazione allo snellimento dei procedimenti interessati.

#### **Comma 12-15. Comitato Permanente di Consulenza Globale e di Garanzia per le Privatizzazioni**

La norma è volta ad assicurare carattere permanente al Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, c.d. Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal Governo in "Destinazione Italia", dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.

**La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica**, atteso che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o gettone di presenza e che ad eventuali rimborsi spese si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

#### **Comma 16. Riassegnazione di disponibilità in favore del Ministero dei beni culturali**

La norma di modifica dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è finalizzata a far confluire nello stato di



previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in apposito capitolo, le risorse giacenti sulle contabilità speciali individuate dal medesimo articolo 11, comma 9, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, al fine del successivo utilizzo, sulla base delle indicazioni del Commissario straordinario, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria delle fondazioni stesse. **La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.**

#### Comma 17. Italia Lavoro

La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2014 l'intervento connesso al finanziamento, stabilito in 13 milioni di euro per il medesimo anno, di Italia lavoro. Il relativo onere è coperto con riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

**Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### Comma 18. Accise tabacchi

La norma consente di riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo prevedendo la possibilità di variare in via amministrativa (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze), entro una fascia percentuale limite predefinita, e comunque da azionare se ed in quanto effettivamente opportuno, le aliquote di prelievo, a titolo di accisa ovvero di imposta di consumo, in misura tale da evitare la possibile crescita dei prezzi e, quindi, contrazioni ulteriori sul lato della domanda che conseguentemente possono comportare, tra l'altro, eventuali perdite di gettito. La stessa norma, peraltro, stabilisce inequivocabilmente, in fine, che dalla sua attuazione non possono derivare aumenti di gettito né oneri finanziari. Di conseguenza, trattandosi, peraltro, di una norma non immediatamente applicativa, suscettibile di produrre i propri effetti esclusivamente se e quando adottati i decreti del Ministro dalla stessa previsti, **alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.**

#### Commi 19-20 Imposta di sbarco nelle isole minori

La disposizione in esame è volta a riconoscere ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori la facoltà di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Alla disposizione **non si ascrivono effetti finanziari** tenuto conto che trattasi di mera facoltà riconosciuta in capo agli enti suindicati.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 OTT. 2013



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge recante misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (importi in milioni di euro)															
articolo	comma	descrizione	e/s	Snf			Fabbisogno			Indebitamento					
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015			
1	7	Contributo comune di Milano - Expo 2015	s	k	25,0										
1	7 lett. a)	Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici - art. 3, c. 97, legge n. 244/2007	s	c	-9,4										
1	7 lett. b)	Art. 2, c. 100, l. n. 244/2007 - fondo assunzione personale civile alle dipendenze di organismi militari	s	c	-0,6										
1	7 lett. c)	Credito d'imposta autotrasporto	s	c	-15,0										
1	9 lett. a)	Patto per Roma - Raccolta differenziata	s	c	6,0	6,5	7,5	6,0	6,5	7,5	6,0	6,5	7,5		
1	10	Frana Assisi	s	k	2,0	2,0			2,0			2,0			
1	10	Riduzione autorizzazione di spesa art. 10, c.1, dlgs n. 112/1998	s	k	-6,0	-8,5	-7,5								
1	10	Fondo compensazione contributi pluriennali	s	k				-6,0	-8,5	-7,5	-6,0	-8,5	-7,5		
1	13	Sanzione art. 31, c. 26, lett. A), L. n. 183/2011 - mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2012	s	c				0,7			0,7				
1	14	Art. 2, c. 100, l. n. 244/2007 - fondo assunzione personale civile alle dipendenze di organismi militari	s	c	-0,7										
2	1	Indennizzo Imprese Tav	s	c	2,0	5,0									
2	1-2	Versamento all'entrata utilizzo disponibilità cap. 1496 Mef - Poste	e	ext	2,0										
2	1-2	Utilizzo disponibilità cap. 1496 Mef - Poste	s	c											
2	1-2	Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione	s	c		-5,0									
2	8	Rifinanziamento carta acquisti	s	c	35,0										
2	8	Art. 1, c. 235, LS 2013 - Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	s	c	-35,0										
		totale entrate	e		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		totale spese	s		1,3	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo			0,7	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2013.*

**Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure finanziarie in favore degli enti territoriali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*(Misure finanziarie urgenti)*

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;

b) il comma 6-*quater* è sostituito dal seguente: «6-*quater*. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-*ter*, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

3. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

4. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

b) al comma 9-*ter*, le parole «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo

massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-*bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-*bis* in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;

c) al comma 9-*quater* le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;

d) al comma 9-*sexies* le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;

e) al comma 9-*septies*, le parole «di cui al comma 9-*bis*» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'ar-

ticolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».

6. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.».

7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «le società in house degli enti locali soci di EXPO spa» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale»;

b) le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016.».

9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente

utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotona, con priorità nell'area archeologica Krotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso

del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

13. Ai comuni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

14. All'onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

15. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 5 le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e ospedaliere»; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.»;

*b*) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in



caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.».

16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.»;

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«4-*ter*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinquies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte

di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.».

17. Ai fini dell'attuazione del comma 16 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalità per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi nonché degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del medesimo articolo 2397 del codice civile.

19. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ef-

fettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

## Art. 2.

### *(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)*

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457.

2. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.

A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall'anno 2013 la regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.

7. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

9. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».

10. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-*quinqüies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 6.

12. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993.

13. Il Comitato di cui al comma 12 è composto dal direttore generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

14. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

15. Dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: «n. 233, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze.».

17. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro sucedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e

viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.».

20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2013.

NAPOLITANO

LETTA - ALFANO - SACCOMANNI -  
DELRIO

Visto, *il Guardasigilli*: CANCELLIERI

## ALLEGATO 1

*(Articolo 1, comma 20)*IMPORTO RIDUZIONI ALLE PROVINCE PER L'ANNO 2013, AI  
SENSI ARTICOLO 16, COMMA 7 DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012

Provincia	Anni 2013-2014
AGRIGENTO	6.257.843
ALESSANDRIA	10.999.751
ANCONA	10.526.537
AREZZO	8.660.927
ASCOLI PICENO	4.888.967
ASTI	5.326.273
AVELLINO	7.897.147
BARI	29.879.513
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.184.495
BELLUNO	5.118.168
BENEVENTO	6.910.365
BERGAMO	15.062.938
BIELLA	4.725.745
BOLOGNA	19.854.861
BRESCIA	21.055.285
BRINDISI	9.884.579
CAGLIARI	16.483.867
CALTANISSETTA	5.372.161
CAMPOBASSO	8.123.062
CARBONIA-IGLESIAS	3.829.794
CASERTA	17.537.826
CATANIA	26.388.165
CATANZARO	13.891.264



*Segue: ALLEGATO 1*

Provincia	Anni 2013-2014
CHIETI	7.693.933
COMO	11.084.745
COSENZA	14.783.718
CREMONA	7.079.055
CROTONE	5.553.664
CUNEO	14.074.446
ENNA	3.285.417
FERMO	2.936.001
FERRARA	5.904.760
FIRENZE	23.822.267
FOGGIA	12.214.388
FORLÌ-CESENA	7.399.047
FROSINONE	16.859.046
GENOVA	20.092.057
GROSSETO	6.214.955
IMPERIA	4.864.179
ISERNIA	3.661.396
LA SPEZIA	5.076.230
L'AQUILA	9.812.589
LATINA	13.237.186
LECCE	15.355.596
LECCO	7.895.787
LIVORNO	7.514.003
LODI	5.319.327
LUCCA	10.691.985
MACERATA	7.105.100
MANTOVA	9.168.914

*Segue: ALLEGATO 1*

Provincia	Anni 2013-2014
MASSA	4.879.473
MATERA	4.120.868
MEDIO CAMPIDANO	3.583.937
MESSINA	10.343.543
MILANO	53.407.982
MODENA	10.978.577
MONZA E DELLA BRIANZA	8.727.200
NAPOLI	43.375.323
NOVARA	8.478.756
NUORO	5.198.250
OGLIASTRA	2.413.838
OLBIA-TEMPIO	5.163.704
ORISTANO	5.310.538
PADOVA	14.150.109
PALERMO	25.649.559
PARMA	8.912.070
PAVIA	13.339.290
PERUGIA	12.833.216
PESARO E URBINO	10.697.368
PESCARA	5.897.950
PIACENZA	8.406.884
PISA	12.579.231
PISTOIA	4.703.399
POTENZA	15.889.605
PRATO	6.329.219
RAGUSA	6.022.279
RAVENNA	6.231.355

*Segue: ALLEGATO 1*

Provincia	Anni 2013-2014
REGGIO CALABRIA	12.718.918
REGGIO EMILIA	9.846.509
RIETI	6.520.175
RIMINI	6.678.312
ROMA	78.683.727
ROVIGO	4.000.506
SALERNO	28.052.515
SASSARI	8.953.350
SAVONA	6.800.364
SIENA	10.475.543
SIRACUSA	10.367.036
SONDRIO	4.334.377
TARANTO	12.002.399
TERAMO	5.595.270
TERNI	4.710.177
TORINO	39.069.867
TRAPANI	7.990.048
TREVISO	15.121.941
VARESE	15.307.174
VENEZIA	15.810.929
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.737.778
VERCELLI	6.051.654
VERONA	13.493.075
VIBO VALENTIA	5.097.607
VICENZA	14.886.095
VITERBO	8.511.807

